

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3427</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERUTI, LANZINGER**

*Presentata il 6 dicembre 1988*

Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come è noto, l'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, punisce con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata chiunque non corrisponda all'erario le ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta.

L'eventuale condanna, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, importa:

1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale e

dalle funzioni di rappresentante e assistente in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

5) l'esclusione dalla Borsa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni degli agenti di cambio e dei commissionari di Borsa;

6) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 26 del codice penale.

Inoltre l'Amministrazione finanziaria irroga al sostituto di imposta, che sia incorso nella violazione, la sanzione amministrativa della soprattassa pari alla metà della somma non versata o non versata nei termini stabiliti, oltre agli interessi.

L'applicazione di tale norma ha dato luogo ad un copioso contenzioso penale (secondo i risultati dell'indagine condotta dal quotidiano economico *Il Sole-24 ore del lunedì* presso gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, i rapporti di denuncia all'autorità giudiziaria ammonterebbero a circa 300 mila) riguardante, nella maggior parte dei casi, omissioni nel versamento di somme di modesta entità e ritardi anche di pochi giorni rispetto ai due termini stabiliti dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 (il giorno 9 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata presso gli uffici postali e il 15° giorno, sempre del mese successivo, presso gli uffici esattoriali delle imposte dirette).

Secondo quanto risulta da informazioni attendibili, sarebbero incorsi nel reato previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 429 del 1982 soggetti appartenenti alle più svariate categorie: imprenditori, liberi professionisti, legali rappresentanti di società cooperative, associazioni sportive, ricreative e culturali, partiti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato, benefici parrocchiali.

Anche per poche migliaia di lire e qualche giorno di ritardo, l'amministrazione finanziaria ha dovuto (diversamente operando, i funzionari sarebbero incorsi nel reato di omessa denuncia ex articolo 361 del codice penale) a trasmettere i relativi rapporti alle procure della Repubblica, da tempo letteralmente sommerse da un immane lavoro; evidente lo spreco di risorse umane e finanziarie per casi giudiziari per lo più di lieve entità e di irrilevante pericolosità sociale.

L'applicazione della norma in parola ha prodotto una contraddittoria giurisprudenza: ricorderemo, tra le altre, le severe sentenze dei tribunali di Biella e di Imperia, la decisione del tribunale di Roma che ha ritenuto non sanzionabile penalmente l'omissione purché il versamento avvenga prima del passaggio in giudicato della sentenza e le numerose pronunce di proscioglimento per difetto dell'elemento psicologico del reato o per insufficienza di prove, peraltro poi annullate in buona parte dalla Corte di cassazione. Il supremo collegio, con sentenza del 22 febbraio 1988, ha statuito che, ai fini penali, non appare giustificata la distinzione tra omissione e ritardo: una questione interpretativa che aveva suscitato e suscita tuttora accesi dibattiti in dottrina e dinanzi ai giudici di merito.

La Corte costituzionale — dal canto suo — con ordinanza n. 300 del 25 febbraio-10 marzo 1988 ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982 sotto il profilo dell'equiparazione tra omissione e ritardo asserendo che compete al legislatore dirimere la questione.

La presentazione, sin qui, alla Camera di ben nove proposte di legge, questa compresa, da parte di parlamentari di vari gruppi, denota eloquentemente la rilevanza sociale del fenomeno che nella maggior parte dei casi — come si è detto e come risulta dalle indagini accertative compiute — non è rivelatore di criminalità fiscale, ma, per le modalità in cui si estrinseca, è riconducibile a mere dimenticanze non dolose dei sostituti di imposta o, come più spesso in realtà accade, dei loro consulenti.

Il fatto stesso che generalmente le violazioni siano accertate e denunciate in sede di controllo delle dichiarazioni del modello 770 sottoscritte dallo stesso sostituto d'imposta sta a significare che il soggetto non ha occultato la ritenuta d'imposta effettivamente operata.

Per le ragioni sin qui illustrate è opportuno introdurre correttivi alla normativa vigente, stabilendo una soglia quanti-

tativa (articolo 1, comma 1) ed un termine (articolo 1, comma 2), il cui superamento inneschi l'azione penale, oltre alle sanzioni amministrative di cui, anzi, si prevede il raddoppio rispetto al disposto dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora il versamento avvenga oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza (articolo 2): ciò al fine di sollecitare il sostituto d'imposta ad una più vigile attenzione anche dell'operato dei suoi collaboratori. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti pe-

nali non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Per contiguità di disciplina si reputa opportuno, nell'occasione, unificare il termine per il versamento alla posta con quello all'esattoria delle imposte dirette (articolo 3): appare infatti semplicemente assurdo che il versamento eseguito presso un ufficio postale dello Stato non sia considerato « diretto » all'erario quando lo stesso ufficio può utilizzare immediatamente, per le operazioni di istituto, le somme incassate con il pagamento da parte del sostituto d'imposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate, ove l'importo complessivo per il periodo di imposta di riferimento superi lire cinque milioni, è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

Non è punibile penalmente chi esegue il versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, anche se nel frattempo sia intervenuta verifica ».

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

## ART. 2.

1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,

sono raddoppiate qualora il versamento avvenga oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza.

ART. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« Il versamento all'ufficio postale deve avvenire entro lo stesso termine previsto per il versamento diretto all'esattoria delle imposte dirette ».